



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO  
DI BASSANO DEL GRAPPA

## TAXI ED N.C.C. ANCORA MODIFICHE NORMATIVE

Le norme che disciplinano l'attività di trasporto di persone con autoservizi pubblici non di linea, rappresentano un vero e proprio ginepraio dal quale se ne esce solo dopo un'attenta lettura di tutti i provvedimenti di Legge che si sono susseguiti dal 2008 ad oggi, passando di continuo da un rinvio ad un altro fino a pochi giorni fa.

Con il Decreto-Legge n.143 del 29.12.2018 (ancora da convertire al momento di andare in stampa e quindi suscettibile di ulteriori modifiche) sono infatti stati riscritti i principali articoli della Legge-Quadro di settore (L.21/1992) ed in particolare le disposizioni che regolamentano l'attività di Noleggio con Conducente.

Le nuove disposizioni, peraltro **già vigenti** per il carattere d'urgenza della norma, nel ribadire la sostanziale differenza che intercorre tra il servizio di TAXI (rientrante tra i servizi di trasporto pubblico locale) e quello di NCC, intervengono su vari aspetti:

### PRENOTAZIONE DEL SERVIZIO NCC

La prenotazione del servizio può essere effettuata solo presso la sede o la rimessa dell'titolare prevedendo però anche la possibilità di utilizzare piattaforme informatiche o nuovi strumenti tecnologici. Nel ribadire che, in ogni caso, all'interno del territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione deve essere stabilita oltretutto la sede dell'impresa anche almeno una rimessa, si apre alla possibilità, per il vettore, di disporre di ulteriori rimesse all'interno di altri Comuni della medesima Provincia, previa semplice comunicazione da inviare ai predetti Comuni.

### FOGLIO DI SERVIZIO PER NCC

Nel servizio di noleggio con conducente è stato introdotto l'obbligo redigere, da parte del conducente, un foglio di servizio, numerato progressivamente, da tenere a bordo del veicolo (oltre ad una copia depositata in rimessa), nel quale indicare: a) targa del veicolo – b) generalità del conducente – c) data, luogo e chilometri di partenza ed arrivo – d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizi – e) generalità del cliente. Tale documento deve essere conservato per un periodo non inferiore a 15 giorni in modo da poterlo esibire, su richiesta, agli organi di controllo.

Con apposite specifiche tecniche Ministeriali da emanarsi entro il 30 giugno 2019, saranno definite le modalità per tenere il foglio di servizio obbligatoriamente in formato elettronico.

### MODALITA' DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO NCC

L'inizio di ogni singolo servizio deve obbligatoriamente avvenire presso una delle rimesse disponibili e terminare con il ritorno alla stessa, ma il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o del Comune che ha rilasciato la licenza. In deroga a ciò è previsto che l'inizio di un nuovo servizio possa avvenire senza rientrare in rimessa quando dal foglio di servizio di cui sopra, sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni oltre alla prima con partenza e arrivo all'interno della Provincia.

Fino all'emanazione di appositi provvedimenti e comunque per un periodo non superiore a 2 anni, è consentito che l'inizio di un singolo servizio possa avvenire da un luogo diverso dalla rimessa, quando



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO  
DI BASSANO DEL GRAPPA**

il servizio è svolto in esecuzione di un contratto (da tenere a bordo del veicolo) concluso in forma scritta tra il vettore ed il cliente, avente data certa antecedente il 15 dicembre 2018.

Per il servizio NCC è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico per attendere il cliente che ha effettuato la prenotazione nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

#### DISPOSIZIONI PRECEDENTEMENTE SOSPESSE ED EFFICACI DAL 01.01.2019

Dal 1° gennaio del 2019 cessa la sospensione delle seguenti disposizioni della Legge 15 gennaio 1992, n.21, che sono quindi divenute efficaci:

- ART.5-BIS: possibilità per i Comuni di regolamentare i servizi di NCC titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni, con una preventiva autocertificazione per l'accesso al loro territorio ed eventualmente il pagamento di una tassa;
- ART.8, comma 3: per poter mantenere l'autorizzazione per il servizio di NCC è obbligatoria la disponibilità, sulla base di un valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

#### REGISTRO INFORMATICO NAZIONALE

Entro la fine del 2019 dovrà essere istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza di TAXI e di quelle autorizzate per il servizio di NCC al quale dovranno iscriversi, con modalità da definire, tutte le aziende.

#### BLOCCO DELLE LICENZE NCC

Fino alla piena operatività del registro informatico di cui sopra, è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di NCC con autovettura, motocarozzetta e natante.

Segnaliamo infine che le sanzioni per le violazioni delle nuove disposizioni sopra illustrate sono sospese fino al 29 marzo 2019.